

Codice A1814B

D.D. 13 maggio 2020, n. 1299

**Determina di concessione breve per transito, sia con mezzi agricoli asserviti all'azienda sia con mezzi appartenenti alla manodopera, sull'argine demaniale del Fiume Bormida per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL). RICHIEDENTE: Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi.**



**ATTO N. DD-A18 1299**

**DEL 13/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Determina di concessione breve per transito, sia con mezzi agricoli asserviti all'azienda sia con mezzi appartenenti alla manodopera, sull'argine demaniale del Fiume Bormida per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL). RICHIEDENTE: Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi.

Vista l'istanza che l'Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi ha presentato in data 20/04/2020, per ottenere il rinnovo della concessione breve, di transito, sia con mezzi agricoli asserviti all'azienda sia con mezzi appartenenti alla manodopera, sull'argine demaniale del Fiume Bormida per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL), come indicato nella documentazione tecnica allegata alla precedente richiesta, prot. 4941 acquisita in data 31/01/2019;

preso atto che, in data 03/05/2020 prot. n. 10504 l'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria ha rilasciato l'autorizzazione idraulica PIAL3612 relativa al transito richiesto;

considerato che l'Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi ha trasmesso le ricevute di versamento con nota prot. n. 22724 del 07/05/2020, dimostrando di aver provveduto a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria - Torino ai seguenti versamenti:

€ 50,00 con bonifico bancario sul conto corrente postale in data 06/05/2020;

€ 565,00 con bonifico bancario in data 06/05/2020 a titolo canone relativo alla concessione di cui all'oggetto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

dato atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo, per il rilascio della copia conforme della determinazione, è avvenuto con dichiarazione, agli atti di questo Settore.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il d.Lgs n. 112/1998;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 e n. 17/2013 e n. 19/2018;
- Visto il Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare all'Azienda Agricola Mirone Pietro Luigi l'occupazione temporanea del suolo demaniale con transito, sia con mezzi agricoli asserviti all'azienda sia con mezzi appartenenti alla manodopera, su argine del Fiume Bormida per coltivazione fondi in Comune di Castellazzo Bormida (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico PIAL3612 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Alessandria - prot. n. 10504 del 03/05/2020.

Il tratto di pista di servizio in sommità arginale autorizzato è esclusivamente quello indicato nella cartografia allegata alla precedente richiesta di cui si richiede il rinnovo, acquisita con prot. n. 4941 del 31/01/20219.

Il transito è consentito solo ai mezzi agricoli asserviti all'azienda e solo ai mezzi appartenenti alla manodopera dell'Azienda.

Poiché il tratto è privo di protezioni laterali e di ogni segnaletica stradale, il transito sarà effettuato ad esclusivo rischio del concessionario, cui rimane addossata ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni, incidenti, lesioni e/o limitazione di diritti precostituiti che possano derivare a persone e a cose dall'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare il piano viabile della sommità arginale in caso di danneggiamento.

Il transito dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

Durante lo svolgimento delle attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

Luisella Sasso

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli